



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE

N° 9

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.00, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara in assenza di presenti, dando avvio alla fase di verifica dei riscontri pervenuti a cura degli O.E. ammessi con riserva, nei cui confronti è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il Presidente dà preliminarmente atto che i chiarimenti pervenuti sono stati preventivamente scaricati dalla Piattaforma dal Buyer della procedura, in occasione della ricezione degli stessi tramite Messaggistica di Portale. Effettuato il download dei documenti, gli stessi sono stati salvati sul server aziendale, in apposita cartella di rete ad accesso limitato ai soli componenti del seggio di gara. Il Presidente dà inoltre atto che è pervenuta la richiesta di riesame/annullamento in autotutela degli O.E. n.4, n.8 e n.9.

Ciò posto, il Seggio procede alla disamina dei chiarimenti pervenuti e rileva quanto di seguito riportato per ciascun operatore economico:

N° PROGRESIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	Seduta pubblica in cui è stato ammesso con riserva	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
1	RTP VIA INGEGNERIA SRL (MANDATARIA) INTERA SRL (MANDANTE) NEXT SRL (MANDANTE)	25/02/2019 giusto verbale n. 1	AMMESSO	La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine per il riscontro sino al 11.03.2019. L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati. L'O.E. ha quindi prodotto:

				<p>1) Una dichiarazione, sottoscritta da tutte le componenti del raggruppamento, con cui ha provveduto a rettificare le quote di esecuzione indicate, specificando le parti del servizio di competenza di ciascuna componente, in linea con i professionisti del gruppo di lavoro ed i requisiti di carattere tecnico-organizzativo posseduti. La mandataria, quindi, eseguirà la quota percentuale e parte del servizio di cui alla prestazione principale (categoria/Id opere S04, in relazione alla quale Intera eseguirà una quota e parte del servizio minoritaria) nonché la quota percentuale e parte del servizio della prestazione secondaria di cui il rilievo architettonico, strutturale, materico, topografico con restituzione in BIM (categoria/Id Opere E22). La mandante NEXT eseguirà la sola quota percentuale e parte del servizio relativa alla diagnosi, in armonia alla professionalità del gruppo di lavoro indicata sin dalla domanda ed ai requisiti prestati. Intera si occuperà della parte del servizio relativa al processo BIM come originariamente indicato nella domanda di partecipazione. Il tutto, in linea con le qualificazioni possedute dal RTP ai fini del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione di cui al par. 7.3 del disciplinare. Infatti, ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi servizi relativi alla</p>
--	--	--	--	---

RT
[Signature]
[Signature]

				<p>categoria/Id opere E22 la mandante NEXT (unitamente alla mandante Intera srl) fornisce il proprio apporto, fermo restando il possesso maggioritario del requisito a cura della capogruppo (che infatti esegue anche la parte maggioritaria della prestazione secondaria, oltre alla prestazione principale). Per quanto riguarda i requisiti per importi lavori ed importi dei servizi relativi alla categoria/Id Opere S04 gli stessi vengono soddisfatti dal RTP in linea con le prestazioni assunte da ciascuna componente. Il tutto, come rilevato nel verbale n. 1;</p> <p>2) Il Passoe del Lotto 1 (6083-9907-9250-5514). In realtà il concorrente ha trasmesso i PASSOE anche dei restanti lotti a cui partecipa, per cui il Seggio, in occasione delle attività di valutazione della busta di qualifica relativa ai restanti lotti, provvederà ad ometterne la richiesta nella misura in cui, nei lotti in questione, detta mancanza costituisca l'eventuale unica carenza nella documentazione prodotta dal concorrente;</p> <p>3) Il Patto di Integrità della mandataria, opportunamente sottoscritto, in cui viene resa la dichiarazione di cui all'art. 1 co.9 della L. 190/2012.</p> <p>La documentazione trasmessa è conforme a quanto richiesto dalla S.A. ai fini dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>L'O.E. viene quindi ammesso al prosieguo della procedura di</p>
--	--	--	--	---

				<p>gara.</p> <p>Il seggio, <i>a latere</i> di quanto sopra, dà atto che l'operatore ha anche trasmesso idonea documentazione atta a comprare l'avvenuto ravvedimento in merito all'originaria errata imputazione del codice tributo di cui al mod. F23.</p>
3	<p>RTP AICI ENGINEERING SRL (MANDATARIA)</p> <p>ING. ANTONIO GRAZIANO (MANDANTE)</p> <p>ARCH. FRANCESCA TROPEANO (MANDANTE)</p>	<p>26/02/2019</p> <p>giusto verbale n.2</p>	AMMESSO	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine per il riscontro sino al 11.03.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'.O.E. ha quindi prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nuovamente un PASSOE relativo a tutti i lotti oggetto di partecipazione lotti, benché lo stesso contenga ora l'indicazione dei subappaltatori omessa nel precedente PASSOE inserito nella busta di qualifica; 2) Un'Appendice alla cauzione provvisoria in cui è stato specificato che la stessa deve intendersi intestata alla Stazione Appaltante Direzione Regionale Toscana e Umbria. La polizza contiene le clausole di legge; 3) L'elenco dei lavori eseguiti dalla mandante Antonio Graziano (che eseguirà parte della prestazione secondaria e nello specifico l'attività di diagnosi energetica), da cui si evince l'esecuzione di servizi direttamente riconducibili a interventi nella categoria/ID opere E22, specificando l'importo del servizio eseguito, onde concorrere al raggiungimento del requisito di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare per

				<p>importi servizi;</p> <p>4) Una dichiarazione sottoscritta dalla mandataria con cui è stato attestato per i due professionisti del gruppo di lavoro, uno responsabile della verifica di vulnerabilità sismica e l'altro responsabile del rilievo, indagini, prove strutturali e geotecniche, il possesso della laurea civile, richiesta ai fini della partecipazione nei documenti di gara;</p> <p>5) L'organigramma della mandataria, società di ingegneria;</p> <p>6) La documentazione relativa ai subappaltatori della c.d. terna dei subappaltatori, posto che l'operatore nel proprio DGUE aveva manifestato la volontà di ricorrere al c.d. subappalto necessario (per indagini e prove dei materiali), omettendo tuttavia l'allegazione della relativa documentazione nella busta di qualifica.</p> <p>Il seggio, a <i>latere</i> di quanto sopra, dà atto che l'operatore ha anche trasmesso idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto ravvedimento in merito all'originaria errata imputazione del codice tributo di cui al mod. F23.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, stante la mancata produzione del PASSOE rettificato unico per ciascun lotto, il seggio dà atto di avere provveduto nei giorni scorsi ad effettuare un passaggio tramite il <i>call center</i> dell'ANAC, il quale ha comunque evidenziato che effettuando l'acquisizione del Passoe per codice gara (il luogo di acquisire il singolo partecipante inserendo il codice del Passoe) è possibile associare l'O.E. a tutti i lotti</p>
--	--	--	--	---





				<p>oggetto di partecipazione. Inoltre, è stato anche evidenziato che pur risultando all'interno del Passoe tutti i lotti è comunque possibile avere acquisito un Passoe con un codice distinto per ciascun lotto. Ciò posto, si dispone quindi l'ammissione del concorrente al prosieguo della procedura di gara.</p>
5	<p>RTP CEAS SRL (mandataria) POSTORINO AND ASSOCIATES ENGINEERING SRL (mandante) ING. ROBERTO POSTORINO (mandante) ITI SRL (MANDANTE) RETHINK ENERGY SRL (MANDANTE) CPM CENTRO PROVE E MATERIALI SRL (MANDANTE) ICPA SNC (MANDANTE) ARCH. ROBERTO VERDELLI (MANDANTE) GEOL. UMBERTO GUERRA (mandante)</p>	<p>05/03/2019 giusto verbale n.3</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine per il riscontro sino al 19.03.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IL PASSOE relativo al solo Lotto 1; 2) L'organigramma di ICPA srl, società di professionisti, che effettuerà le sole indagini geognostiche; 3) La specifiche dichiarazione con cui il legale rappresentante della Rethink srl ha attestato che il professionista deputato all'espletamento della diagnosi energetica è in possesso della certificazione EGE settore Civile; 4) Le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti di ITI Srl, Rethink srl, Ing. Postorino e Postorino & Associates Engineering srl e del professionista Ing. Postorino allo scopo di comprovare il proprio specifico contributo ai fini del requisito di cui al par. 7.3 lett. e) per importi servizi del disciplinare, avuto riguardo alla specifica Categoria/ID Opere E22. Tutti i predetti operatori attestano il possesso di esperienze pregresse per

				<p>importi servizi nella specifica categoria/ID opere in questione, fermo restando il possesso maggioritario del requisito da parte di ITI srl (deputata all'espletamento della prestazione secondaria in misura maggioritaria);</p> <p>5) La dichiarazione resa dal legale rappresentante della ITI srl con cui attesta il possesso di due servizi di punta nella specifica categoria/Id Opere E22 per l'importo richiesto nel disciplinare;</p> <p>6) La dichiarazione resa dall'Arch. Verdelli in merito al possesso di esperienze pregresse attinenti alla categoria/Id opere S04 sia per importi servizi sia per importi lavori, in linea con l'attività assunta con riferimento alla prestazione principale.</p> <p>Posto quanto sopra, tenuto conto che ICPA snc svolgerà le sole indagini geognostiche e la mandante CPM Centro prove e materiali le sole indagini e prove sui materiali, le componenti del RTP attestano esperienze pregresse idonee a soddisfare il requisito di cui alla lettera e) ed f) del disciplinare avuto riguardo alla categoria/Id opere S04 ed E22, in linea con le attività assunte.</p> <p>L'O.E. viene quindi ammesso al prosieguo della procedura di gara.</p>
7	<p>RTP SPI srl (MANDATARIA)</p> <p>ARCH. ELIO CONTE (MANDANTE)</p> <p>FUTURE ENVIRONMENT DESIGN SRLS</p>	<p>06/03/2019 giusto verbale n. 4</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine per il riscontro sino al 19.03.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p>

	<p>(MANDANTE) ING. COLOMBO STACCONE (MANDANTE) GEOL. UGO UGATI (MANDANTE) ING. EDOARDO FIOCCA (MANDANTE)</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Nuovamente un PASSOE relativo a tutti i lotti oggetto di partecipazione lotti; 2) L'Informativa sulla privacy di cui all'allegato X, sottoscritta da ogni componente del RTP; 3) La dichiarazione con cui è stato specificato che il professionista chiamato a ricoprire la professionalità di cui al n. 3 del par. 7.1. (responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche) è in possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza; 4) Una dichiarazione, sottoscritta da tutte le componenti del raggruppamento, con cui ha provveduto indicare per le quote di esecuzione originariamente riportate nella domanda di partecipazione, anche le parti del servizio di competenza di mandataria e mandanti, in linea con le professionalità del gruppo di lavoro; 5) Documentazione, corredata da tabelle riepilogative esplicative, atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi lavori ed importi dei servizi nella categoria/ID Opere S04, a cura della mandataria, nonché delle mandanti arch. Conte e Ing. Staccone, in linea con le attività assunte rispetto alla prestazione principale. I servizi di punta relativi ad importi lavori ed importi dei servizi in detta categoria/Id opere sono integralmente posseduti dalla capogruppo; 6) Documentazione, corredata da tabelle riepilogative esplicative, atta a comprovare il possesso dei requisiti di
--	--	--	--	---




				<p>cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/Id opere E22, a cura della mandataria nonché delle mandanti FUTURE ENVIRONMENT DESIGN SRLS e ING. FIOCCA, in linea con le attività proprie della prestazione secondaria dalle stesse assunte. I servizi di punta in detta categoria/Id opere sono posseduti dalla mandataria con il contributo della FUTURE ENVIRONMENT DESIGN SRLS (un servizio, quello di maggior importo è comunque imputabile alla SPI srl).</p> <p>Alla luce di quanto sopra, stante la mancata produzione del PASSOE rettificato unico per ciascun lotto, il seggio ha provveduto ad effettuare un passaggio tramite il call center dell'ANAC, il quale ha comunque evidenziato che effettuando l'acquisizione del Passoe per codice gara (in luogo di acquisire il singolo partecipante inserendo il codice del Passoe) dovrebbe risultare possibile associare l'O.E. a tutti i lotti oggetto di partecipazione.</p> <p>Ciò posto, si dispone quindi l'ammissione del concorrente al prosieguo della procedura di gara.</p>
--	--	--	--	--

Ultimata la disamina dei chiarimenti degli operatori sopra individuati, il Presidente dà atto che è pervenuta la richiesta di annullamento in autotutela del **concorrente n. 4 RTP STUDIO TECHNE' SRL (MANDATARIA) SURVEY ITALIA SRL (MANDANTE) ENVIA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOFISICA (MANDANTE) SOCIETA' COOPERATIVA IANUS (MANDANTE) ARCH. DENIS MIOR (MANDANTE)**, escluso nella seduta pubblica del 26/02/2019 giusto verbale n. 2 e provvedimento prot.n. 2019/306 del 27/02/2019, con la quale l'operatore economico censura l'avvenuta esclusione, sostanzialmente, per quel che qui rileva, a causa dei seguenti motivi :

- 1) Il Seggio avrebbe soprasseduto alla preventiva attivazione del soccorso istruttorio a fronte di una domanda di partecipazione incompleta (carente delle quote e parti del servizio di competenza di ciascun operatore del RTP nonché della specifica in merito al ruolo assunto da ciascun professionista nel gruppo di lavoro) e delle restanti irregolarità/carenze di cui è stato dato atto nel verbale;
- 2) Il Seggio avrebbe disposto l'esclusione del concorrente in base all'assunto per cui non sarebbe coerente con le disposizioni del disciplinare l'associazione al RTP di una mandante

SURVEY ITALIA SRL costituita da un laboratorio non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, in ragione delle previsioni di cui all'art.5 del disciplinare di gara, a fronte del quale per le "indagini e prove" sarebbe ammessa la sola possibilità per i RTP di associare una mandante di cui all'art. 45 del Codice, quale laboratorio autorizzato di cui alla previsione normativa;

- 3) In merito alla natura giuridica della mandante SURVEY ITALIA SRL, avuto riguardo alla quale il Seggio ne avrebbe rilevato la non iscrizione nei soggetti di cui all'art.46 del Codice, non sarebbe stato considerato che la stessa è comunque una società strutturata con un direttore tecnico in possesso di laurea in ingegneria, come ricavabili dalla visura camerale.

Nella contestazione pervenuta viene rilevato, per quel che qui interessa, che :

- 1) Le diverse irregolarità/carenze riscontrate dal Seggio sarebbero sanabili;
- 2) La SURVEY ITALIA SRL operante nel settore dei controlli non distruttivi, monitoraggi e rilievi, può essere associata al RTP per l'espletamento delle prove c.d. non distruttive, subappaltando – mediante subappalto necessario – le prove e indagini dei laboratori di cui all'art. 59 del D.lgs.50/2016, in quanto non tutte le indagini e prove da effettuarsi su struttura esistente implicano necessariamente la predetta autorizzazione. Talché, in ragione anche della distinzione prevista nella stessa circolare de CSLPP n. 7 del 2019, sarebbe del tutto legittima l'associazione al RTP di un laboratorio non autorizzato – per le prove non distruttive – che ricorra al subappalto per le attività di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001;

Stante quanto sopra, il Seggio premette che, fino a quando la funzione della commissione non è esaurita con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato (Cfr ex multis Consiglio di stato n. 136/2018). In considerazione di ciò rileva:

N° PROGRES SIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	SEDUTA PUBBLICA IN CUI È STATO ESCLUSO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
4	RTP STUDIO TECHNE' SRL (MANDATARIA) SURVEY ITALIA SRL (MANDANTE) ENVIA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOFISICA (MANDANTE) SOCIETA' COOPERATIVA IANUS (MANDANTE) ARCH. DENIS MIOR (MANDANTE)	26/02/2019 Giusto verbale n.2	AMMESSO CON RISERVA	In merito alle censure mosse corre l'obbligo di premettere che oggetto della presente procedura sono servizi di ingegneria e architettura, che in ragione delle NTC 2018, includono anche l'espletamento di indagini e prove di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR, in virtù delle quali è stata prevista la specifica disciplina in tema di subappalto necessario di cui ai documenti di gara. In relazione quindi alle prestazioni principali e secondarie dell'appalto ascritte entro i servizi di ingegneria e architettura, così come individuate nei documenti di gara in relazione alle categorie/ID Opere di cui si compone l'appalto,

			<p>è espressamente previsto che le stesse siano eseguite da operatori di cui all'art. 46 del Codice, tenuti alla specifica disciplina in tema di raggruppamenti a seconda del regime di partecipazione adottato e quindi a seconda della natura verticale, mista o orizzontale del RTP. A fronte della platea dei soggetti ammessi in ragione della natura e dei servizi oggetto dell'appalto (che lo si ripete, per le prestazioni principali e secondarie costituenti servizi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice è circoscritta ai soggetti dell'art. 46 del Codice) è poi previsto lo specifico requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1 del disciplinare in tema di autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del DPR, con la previsione della disciplina specifica di cui al c.d. subappalto qualificante.</p> <p>Il seggio, come già rilevato in casi analoghi ritiene che le professionalità minime del gruppo di lavoro debbano essere garantite da mandataria o mandanti ascritte entro i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone <i>"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"</i>, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di</p>
--	--	--	--

			<p>ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. Le professionalità minime devono quindi appartenere alla mandataria o alla/e mandante/i, rientranti tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. A ciò aggiungasi che nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa Autorità a confermare <i>che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016. Relativamente ai requisiti previsti dal DM 263/ 2016 preme sottolineare che trattasi di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi.</i></p> <p>Ciò posto, e acclarato quindi che le prestazioni principali e secondarie risultano di competenza esclusiva dei soggetti di cui all'art. 46 – i quali solo quindi devono/possono concorrere a fornire le professionalità minime di cui al gruppo di lavoro del par. 7.1. del disciplinare – il seggio ritiene, anche alla luce dei chiarimenti di recente forniti dalla Circolare del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. 7 del 2019 citata da controparte, di potere convenire con la tesi della stessa volta ad ammettere nell'ambito della presente procedura anche laboratori (soggetti dell'art. 45 del Codice) competenti per le prove non distruttive, posto che le indagini e prove accessorie al servizio richiesto non sono solo ed esclusivamente le indagini e le prove di natura distruttiva. In tale contesto risulterebbe quindi ammissibile il ricorso al subappalto necessario a cura del laboratorio, competente comunque all'effettuazione di una parte delle prove necessarie all'esecuzione del servizio e non integralmente ascrivibili a quelle per cui è necessaria</p>
--	--	--	---



				<p>l'autorizzazione.</p> <p>Diversamente, il seggio non ritiene che assuma rilievo determinante nella trattazione del caso specifico la generica asserzione di controparte relativa alla presenza di un direttore tecnico, in quanto ai fini della connotazione propria delle società di ingegneria o di professionisti, l'elemento caratterizzante delle medesime non è la sola presenza del direttore tecnico (cfr. requisiti di cui al DM 263/2016 e art. 46 del Codice)</p> <p>Il Seggio ritiene che la fattispecie esaminata possa quindi essere assimilata a quella del geologo (a cui sono richiesti i soli requisiti di idoneità professionale prescritti nel par. 7.1 del disciplinare) ovvero delle società deputate ad attività di geologia (in quanto non espletanti, appunto, servizi di ingegneria) che, per la loro natura accessoria rispetto alle prestazioni cui si riferiscono (l'una a supporto della relazione geologica, l'altra consistente in prove a supporto della verifica di vulnerabilità sismica) non richiedono la dimostrazione dei requisiti tecnico organizzativi di cui al par. 7.3 del disciplinare; requisiti, questi, richiesti invece a tutti i soggetti del RTP che concorrono/eseguono le prestazioni ascrivibili a servizi di ingegneria e architettura.</p> <p>Posto quanto sopra, nel rivedere le determinazioni assunte nella seduta pubblica 26/02/2019, disponendo l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura dell'O.E., il Seggio nel richiamare le irregolarità/carenze della documentazione di gara nella stessa rilevate e tenuto conto di quanto da ultimo eccepito dal concorrente, rimette alla Stazione Appaltante l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. 50/2016 per acquisire:</p> <p>1) Indicazione delle quote e parti del servizio di</p>
--	--	--	--	---

				<p>competenza di ciascuna componente del raggruppamento, avendo cura di specificare le parti del servizio di ciascuna in linea con le professionalità minime del gruppo del lavoro;</p> <p>2) In relazione alle professionalità del gruppo di lavoro la specifica per ognuna- in relazione alle specifiche professionalità richieste nei documenti di gara - il ruolo ricoperto nell'ambito dello stesso da ciascun professionista precisando il possesso della laurea in ingegneria civile o edile, espressamente prescritto per le professionalità di cui ai punti n.1, n. 2, n.3 e n.8 del par. 7.1 del disciplinare, fermo restando che trattandosi di lotto di pregio una delle professionalità in questione deve comunque essere ricoperta da un Architetto. In merito, si specifica che, stando alla domanda di partecipazione originariamente presentata, solo per il geologo, l'esperto EGE e il responsabile del processo BIM è possibile desumere lo specifico ruolo assunto nell'ambito del gruppo di lavoro. Pertanto, si conferma la necessità di acquisire detta specifica, in linea con quanto richiesto nella domanda di partecipazione;</p> <p>3) In considerazione dei generici rilievi mossi nella nota di contestazione in merito alla natura della società, senza tuttavia fornire una specifica, formale e chiarificatrice attestazione in merito, nella misura in cui la mandante SURVEY</p>
--	--	--	--	--




				<p>appartenga al parametro soggettivo di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione integrativa debitamente rettificata nella parte relativa alle dichiarazioni inerenti i soggetti di cui all'art. 46 del Codice;</p> <p>4) Per quanto riguarda i requisiti la mandataria possiede il fatturato globale di cui al par. 7.2) del disciplinare in misura maggioritaria. Per quanto concerne invece i requisiti di cui al punto 7.3 lett.e) ed f) per importi lavori e per importi servizi del disciplinare gli stessi vengono integralmente prestati dalla mandataria, non risultando attestato alcun requisito a cura delle mandanti Società Cooperativa IANUS e Arch. Denis Mior (rientranti tra i soggetti dell'art. 46 del Codice ed unici soggetti che possono/devono concorrere al requisito, posto che la Survey Italia srl rientra invece tra i soggetti di cui all'art. 45 del Codice e la mandante ENVIA sembra assumere le sole attività relative alla geologia. Nella misura in cui detta mandante non concorra alla sola esecuzione delle prestazioni relative alle attività geologiche va da sé che dovrà concorrere al raggiungimento dei requisiti a seconda della prestazione assunta in relazione alla prestazione principale o secondaria). Detta ripartizione dei requisiti non sarebbe compatibile né con un raggruppamento di tipo verticale né di tipo orizzontale o misto, posto che in tal caso almeno per quanto concerne il</p>
--	--	--	--	---

				<p>requisito di cui al punto 7.3 lett.e) del par. 7.3 del disciplinare relativo ad importi lavori relativi alla categoria/ID S04 e importi per servizi per la categoria/Id opere S04 o E22, a seconda della specifica prestazione assunta, tutte le componenti del raggruppamento devono concorrere allo stesso, avuto riguardo alla categoria/Id Opere assunta in associazione o sub-associazione orizzontale;</p> <p>5) Il concorrente ha fornito un Passoe unico per tutti i lotti, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. Si omette la richiesta di rettifica dello stesso alla luce di quanto sopra rilevato per altri concorrenti;</p> <p>6) Non è stato allegato il Patto di Integrità della mandataria Techné;</p> <p>7) Non è stato prodotto l'organigramma della mandataria, società di ingegneria, benché faccia espresso rinvio al medesimo nella dichiarazione integrativa;</p> <p>8) Il DGUE della mandante Survey Italia Srl risulta carente della dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) relativa al non trovarsi in liquidazione coatta o concordato preventivo;</p> <p>9) le dichiarazioni integrative dei subappaltatori, i quali così facendo omettono la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f- bis) e f- ter) del Codice non compresa nel DGUE.</p>
--	--	--	--	--

Il Presidente dà atto che è pervenuta anche la richiesta di riesame del concorrente n. 8 RTP POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP. (MANDATARIA) ABACUS SRL

(MANDANTE) CFR CONSORZIO FUTURO IN RICERCA (MANDANTE) TECNOGEO SNC (MANDANTE) ING. ENRICO CAINI (MANDANTE), escluso nella seduta pubblica del 06/03/2019, giusto verbale n. 3 e provvedimento prot.n. 2019/362 del 07/03/2019, in quanto il geologo risultava fare parte di una società non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del codice, per stessa attestazione dell'O.E. all'interno della dichiarazione integrativa. Ciò in violazione di quanto previsto nel disciplinare per cui *"deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme: Componente di un RT; Associato di un'associazione tra professionisti; Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263."*

La mandataria, POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP, nel confermare, di fatto, che la Tecnogeo snc non rientra tra i soggetti di cui all'art. 46 del codice, ha tuttavia evidenziato che il geologo è comunque parte stabile della propria compagine (quella della capogruppo), benché non corrisponda a quello indicato nel gruppo di lavoro di cui alla domanda di partecipazione. In tal senso, la Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. osserva che la Tecnogeo svolge servizi geologici ovvero prestazioni attinenti la geologia e la geognostica, per cui occupandosi di attività non rientranti tra i servizi di ingegneria e architettura per i quali sono prescritti specifici requisiti anche di carattere tecnico-organizzativo, a nulla osterebbe consentire la modifica di una professionalità del gruppo di lavoro quale quella del geologo, consentendo di fare ricoprire tale ruolo ad un professionista appartenente alla compagine della capogruppo già alla data della domanda di partecipazione (nello specifico trattasi di uno dei soci della mandataria), mantenendo detta mandante l'esecuzione delle attività di geognostica, funzionali ed a servizio della prestazione del geologo.

Stante quanto sopra, il Seggio premette che, fino a quando la funzione della commissione non è esaurita con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato (Cfr ex multis Consiglio di stato n. 136/2018). In considerazione di ciò rileva:

N° PROGRES SIVO ASSEGNA TO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	SEDUTA PUBBLICA IN CUI È STATO ESCLUSO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
8	RTP POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP. (MANDATARIA) ABACUS SRL (MANDANTE) CFR CONSORZIO FUTURO IN RICERCA (MANDANTE)	06/03/2019 Giusto verbale n. 4	AMMESSO	Esaminate le motivazioni addotte dall'O.E., e verificato che effettivamente nell'ambito dell'organigramma allegato alla dichiarazione integrativa prodotta in gara compare quale socio il geol. Dott. Accolti, ritiene di potere accogliere l'istanza del RTP, consentendo di reintegrare la professionalità del geologo con altro professionista in possesso dei necessari requisiti, presente nella compagine della mandataria che ha comunque assunto in misura maggioritaria la

	<p>TECNOGEO SNC (MANDANTE) ING. ENRICO CAINI (MANDANTE)</p>		<p>prestazione principale. Tecnogeo snc ha assunto una quota parte del servizio pari al solo 2%.</p> <p>Il Seggio ritiene che il regime peculiare proprio della figura del geologo – al quale se associato alla compagine del RTP da un lato non è chiesto di concorrere ai requisiti di cui ai par. 7.2 e 7.3 del disciplinare, e dall'altro si prescrive di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nel par. 7.1 del disciplinare – possa consentire l'adesione ad una parziale e minima modifica del gruppo di lavoro, mantenendo l'associazione al RTP di un soggetto non rientrante tra quelli di cui all'art. 46 del Codice per le indagini geologiche e geognostiche. Infatti, solo agli operatori deputati all'espletamento delle attività proprie del geologo e dei laboratori non è richiesto di contribuire in qualche misura ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare.</p> <p>Del resto, il geologo, non può possedere requisiti specificamente attribuibili alle attività di ingegneria oggetto di gara, dovendo svolgere le prestazioni specialistiche di geologia.</p> <p>Alla stregua, non avendo l'affidamento in questione ad oggetto dette prestazioni, le quali piuttosto sono funzionali e accessorie alla prestazione principale, la professionalità del geologo non è in grado di incidere in modo determinante nella valutazione del gruppo di lavoro descritto in seno all'offerta tecnica (cfr. sub-criteri b.1 e b.2), in cui, ai fini del sub-criterio relativo alla metodologia utilizzata per la verifica di vulnerabilità sismica viene chiesto <i>"I Professionisti indicheranno l'approccio che intenderanno utilizzare per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche del materiale il tipo di attrezzature che impiegheranno.</i></p>
--	--	--	--

			<p>Sarà cura dei Professionisti indicare nel dettaglio tutte le indagini diagnostiche che si andranno ad eseguire, i mezzi che si impiegheranno per il rilievo dei dettagli strutturali e la caratterizzazione dei materiali, oltre la descrizione specifica delle relative attrezzature da impiegare. (...) Inoltre, i Professionisti specificheranno i metodi di analisi che intenderanno impiegare per valutare la sicurezza e le scelte progettuali con le quali sarà possibile mitigare il rischio sismico sul patrimonio vincolato. (...) Inoltre, saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (...omissis) - adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto". <p>Il Seggio ritiene che detta scelta operativa non leda la <i>par condicio</i> proprio in ragione del fatto che così come il geologo non può attestare i requisiti circa i servizi di progettazione poiché non si occupa di essi ma solo, evidentemente, della redazione della relazione geologica, così una modifica del gruppo di lavoro in tal senso – rendendola in linea con le qualificazioni possedute e la natura giuridica dei soggetti del RTP - non comporta la sanatoria <i>ex post</i> di un requisito carente, ma la sola possibilità di comprovare l'esistenza di un geologo nella compagine del raggruppamento in data antecedente alla domanda di partecipazione. La fattispecie si appalesa quindi diversa da quella in cui, in ipotesi, si desse luogo alla modifica di una professionalità del gruppo di lavoro mantenendo associato al RTP un soggetto di cui all'art. 45 del Codice, per lo svolgimento di attività proprie della prestazione principale o secondaria avuto</p>
--	--	--	---

				<p>riguardo alle quale è comunque ammessa la sola partecipazione di soggetti dell'art. 46 del codice.</p> <p>Cionondimeno, si ritiene comunque di dovere dare atto che, nella misura in cui l'O.E. nell'ambito del sub-criterio b.2) dell'Offerta tecnica abbia fatto riferimento alla professionalità del geologo a mezzo del professionista della mandante Tecnogeo snc, la Commissione giudicatrice non potrà tenerne conto ai fini della valutazione dello specifico profilo professionale e della relativa formazione.</p> <p>Tanto premesso, si ritiene quindi possibile imputare direttamente alla capogruppo la relazione geologica da espletarsi a cura del professionista geol. Dott. Accolti, socio della mandataria. Alla mandante Tecnogeo snc residueranno le sole attività relative alle indagini geologiche e geognostiche, che di per sé sarebbero rientrate nella portata dell'art. 31 co.9 del d.lgs. 50/2016 ed a fronte della quali non vengono richiesti specifici requisiti di partecipazione, se non il solo possesso dei requisiti di idoneità di cui al par. 7.1. del disciplinare, senza obbligo di concorrere ai requisiti di partecipazione di cui al par. 7.3 del disciplinare.</p>
--	--	--	--	---

Terminata la disamina della posizione del concorrente n. 8 RTP, il Presidente passa alla disamina della posizione del concorrente n. 9 dando atto che è pervenuta la relativa richiesta di riesame della posizione del concorrente **RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE) ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDANTE)**, escluso nella seduta pubblica del 11/03/2019 giusto verbale n. 5 e provvedimento prot.n. 2019/412 del 13/03/2019, con la quale l'operatore economico censura l'avvenuta esclusione, sostanzialmente, per quel che qui rileva, a causa dei seguenti motivi:

- 1) Il Seggio avrebbe soprasseduto alla preventiva attivazione del soccorso istruttorio a fronte di una domanda di partecipazione incompleta (carente delle quote e parti del servizio di competenza della capogruppo, desumendo l'apporto minoritario della mandataria dalla indicazione delle professionalità del gruppo di lavoro), rilevando invece una esecuzione

maggioritaria del servizio trattandosi di RTP di tipo misto, la cui natura sarebbe stata acclarata ricorrendo al soccorso istruttorio;

- 2) Il seggio avrebbe escluso l'O.E. in quanto la mandante GRS srl, che ai fini del gruppo di lavoro ha messo a disposizione sia il professionista responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali di cui alla professionalità n. 3 del par.7.1. sia il professionista responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, topografico e materico - è stata ritenuta una società non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Diversamente, controparte attesta di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, evidenziando una dichiarazione dubbia - quella resa in sede di dichiarazione integrativa - che avrebbe meritato di essere oggetto di chiarimenti.

Stante quanto sopra, il Seggio premette che, fino a quando la funzione della commissione non è esaurita con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato (Cfr ex multis Consiglio di stato n. 136/2018). In considerazione di ciò rileva:

N° PROGRESSIV O ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	SEDUTA PUBBLICA IN CUI È STATO ESCLUSO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIO NI
9	RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE) ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDANTE)	11.03.2019 giusto verbale n. 5	AMMESSO CON RISERVA	Preliminarmente, occorre acclarare che il seggio nel caso specifico non attivato il soccorso istruttorio ritenendo che alcun dubbio o perplessità possa sussistere a fronte di una dichiarazione integrativa in cui l'O.E. ha espressamente apposto un quadrato annerito nella specifica opzione relativa all'appartenenza ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice, barrando (o cancellando che dir si voglia) tutte le restanti dichiarazioni di pertinenza delle società di ingegneria e di architettura. Pertanto, alcun dubbio in merito ad un eventuale <i>lapsus calami</i> può sussistere a fronte di dichiarazioni che <i>prima facie</i> si presentino comunque complete e coerenti rispetto alle attestazioni nelle stesse rilasciate. Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso per cui il seggio dovrebbe ipotizzare la potenziale erroneità della dichiarazione anche a fronte della apparente completezza della stessa, ogni qualvolta la

			<p>dichiarazione resa benché chiara possa condurre all'esclusione del concorrente.</p> <p>Ciò posto, Il seggio ritiene che assuma rilievo la formale attestazione resa in merito alla natura giuridica della società, rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Posto quanto sopra, nel rivedere le determinazioni assunte nella seduta pubblica 11/03/2019 con riferimento all'O.E., disponendo comunque una ammissione con riserva al prosieguo della procedura, il Seggio nel richiamare le irregolarità/carenze della documentazione di gara nella stessa rilevate e riesaminata la posizione del concorrente, rimette alla Stazione Appaltante l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. 50/2016 in relazione alle carenze e irregolarità di seguito elencate, omettendo la richiesta di un nuovo passoe per le ragioni già sopra esplicitate per altri concorrenti:</p> <p>1) Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo l'operatore economico ha indicato il codice ufficio del demanio (J33), mentre l'imposta di bollo attiene un tributo di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non una entrata di competenza demaniale. Trattasi di un errore di compilazione del mod.F23, sanabile da parte del concorrente mediante ravvedimento, provvedendo alla corretta imputazione del tributo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Firenze (codice ufficio TZM);</p> <p>2) Dalla domanda manca</p>
--	--	--	--



				<p>la formale indicazione della quota e parte del servizio di competenza della mandataria;</p> <p>3) Dalla domanda di partecipazione non si evince quale sia il professionista tra quelli chiamati a ricoprire le professionalità 1, 2, 3 e 8 in possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza;</p> <p>4) Non si evince se la certificazione EGE posseduta dall'Ing. Abate Antonino sia per il settore civile, come invece espressamente richiesto al par. 7.1 del disciplinare;</p> <p>5) Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 7.2 è posseduto dal RTP nel suo complesso, con apporto maggioritario da parte della capogruppo. Passando ai requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) per lavori relativi alla categoria/Id Opere S04 contribuiscono la mandataria (in misura maggioritaria), la mandante Artuso Architetti Associati (che assume l'esecuzione del PFTE mediante il professionista responsabile della redazione dello stesso) e la mandante Ing. Severino Bagnato (il cui specifico apporto nell'ambito del RTP non risulta comunque chiaro). Per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.3 lett. e) per servizi relativo alla categoria/Id opere S04 è posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria ed allo stesso sembra potere contribuire anche la mandante Artuso Architetti Associati, la quale tuttavia</p>
--	--	--	--	---

			<p>si limita ad attestare servizi tecnici per importi lavori, senza specificare l'importo del corrispettivo relativo agli stessi; requisito, questo, invece richiesto ai fini del par. 7.3 lett. e) del disciplinare. La mandante GRS srl non ha attestato alcuna esperienza pregressa relativa ad importi lavori e importi dei servizi resi avuto riguardo alla specifica categoria/Id opere S04 (posto che nell'ambito del gruppo di lavoro il relativo legale rappresentante assumerebbe anche il ruolo di responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e geotecniche) e alla categoria/Id Opere E22 (posto che nella domanda indica che il legale rappresentante assumerà il ruolo di Responsabile del rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico e materico) . In merito posto che nella domanda la GRS assume la parte del servizio di competenza pari al 5% delle sole attività riconducibili alla prestazione secondaria E22 e tuttavia nell'indicare le professionalità messe a disposizione del gruppo di lavoro indica anche quella relativa alla prestazione principale, occorrerà in primo luogo acquisire un chiarimento sull'effettiva parte e quota del servizio di competenza, sulle professionalità del gruppo di lavoro effettivamente ricoperte con correlata acquisizione dei relativi requisiti afferenti l'una o entrambe le categorie/ID Opere oggetto dell'appalto.</p>
--	--	--	---

			<p>Inoltre, per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) per servizi relativi alla categoria/Id Opere E22 gli stessi vengono forniti dalla mandataria, in quanto la mandante React Studio – il cui professionista è deputato al processo BIM – concorre alla categoria/ID Opere S04, non in linea con l'attività propria della prestazione secondaria effettivamente assunta. Inoltre, nemmeno la mandante Aquadro ingegneria srl – il cui professionista è responsabile dell'attività di diagnosi energetica – concorre in qualche misura al requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per importi servizi.</p> <p>Quanto sopra assume rilievo considerato che nell'ambito dei RTP orizzontali (o della sub-associazione orizzontale nel caso di RTP misto) viene <i>"Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti"</i>, senza l'obbligo di percentuali minime in capo a ciascuna componente e fermo restando l'obbligo di un contributo in qualsivoglia misura a cura di ciascuna mandante.</p>
--	--	--	---

Alle ore 11.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio a data da destinarsi che verrà comunicata agli operatori tramite Messaggistica di Portale.

Il presente verbale si compone di n.26 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono

